

Regolamento

delle

commissioni comunali consultive

Articolo 1 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 2 - Costituzione

1. La Giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari, salvo diverse disposizioni disposte dalla Giunta Comunale .

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio.

4. Le commissioni comunali consultive sono composte, interamente o parzialmente, da soggetti esterni alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Designazioni

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del Sindaco.

2. I gruppi di opposizione nominano i loro rappresentanti in seno alle commissioni dandone comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.

3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 4 - Attribuzioni

1. Le commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare proposte di deliberazione sia al Consiglio che alla Giunta comunale secondo le rispettive competenze.

2. Il Sindaco, i singoli Assessori o la Giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 5 - Organizzazione

1. Il Presidente di ciascuna commissione viene nominato dalla Giunta Comunale, dopo l'individuazione dei componenti di ciascuna commissione, secondo quanto disposto dall'art. 3.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.
3. Il Presidente, nella seduta di insediamento nomina il Vice Presidente, tra i membri della commissione, con funzione di sostituzione/supplenza in tutti i casi di assenza od incompatibilità del Presidente stesso.
4. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei componenti della commissione.

Articolo 6 - Convocazione

1. Il Presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via email o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.
3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal Sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 7 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 8 - Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente nel caso di sostituzione/supplenza).
2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 9 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 10 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese di cui sia necessario salvaguardare la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 11 - Compensi

Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 12 - Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al Codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.